

## **L'AMMINISTRAZIONE E LE OO. SS.**

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998/2001, ed in particolare gli artt. 15, 16 e 17;

**VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero (CCIM) sottoscritto in data 12 luglio 2001;

**VISTO** il DPCM 28 novembre 2001, con il quale sono state rimodulate, per posizione economica, le dotazioni organiche del Ministero;

**VISTA** la sentenza 194/2002 della Corte costituzionale sull'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativa al personale del soppresso Ministero delle finanze;

**VISTA** la nota 5339 del 30 luglio 2002, con la quale il Ministro per la funzione pubblica, nel diramare indicazioni alle Amministrazioni statali con riferimento alla citata sentenza, fa presente che "essendo il vigente ordinamento improntato alla privatizzazione del rapporto di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi (art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) e la nullità di loro clausole può essere dichiarata soltanto in caso di contrasti con vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali o con vincoli di bilancio (art. 40, comma 3, e art. 40 bis, comma 3, del citato d.lgs. n. 165/2001)";

**VISTO** il parere rilasciato in data 3 ottobre 2002, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ripete le motivazioni della citata sentenza della Corte costituzionale, suggerendo di attenersi quanto più possibile;

**CONSIDERATO** che il citato CCIM prevede, per l'accesso a profili professionali dell'area C, punteggi per il possesso del titolo di studio comunque superiori al limite massimo di anzianità valutabile, con la conseguenza che la valutazione dell'anzianità non può mai superare quella del titolo di studio;

**RITENUTO** di dover dare applicazione al citato CCIM, non direttamente inficiato dalla sentenza 194/2002 della Corte costituzionale;

**VISTO** l'accordo Amministrazione/OO.SS. del 1 agosto 2002, relativo all'avvio di processi di formazione e riqualificazione del personale del Ministero;

**RITENUTO** di procedere all'attuazione dei percorsi formativi per i dipendenti appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B2 e B1, finalizzati – oltre che all'acquisizione di una utile formazione professionale – anche ad un inquadramento in posizione economica superiore nonché, per le ulteriori posizioni economiche, ai passaggi tra le aree;

**RITENUTO** necessario modificare la tabella A allegata allo stesso CCIM, al fine di conseguire la necessaria speditezza nell'espletamento delle procedure;

**RITENUTO** di conseguire l'obiettivo di cui al punto precedente attraverso l'identificazione di voci che possano consentire un inserimento automatico dei dati da parte dei candidati, fatto salvo il controllo successivo che l'Amministrazione effettuerà sulla veridicità delle autodichiarazioni;

**VISTO** l'articolo 16 del CCIM che – sulla scorta dell'art.17 del CCNL - prevede gli sviluppi economici denominati "super";

**VISTO** l'accordo sottoscritto in data 11 marzo 2002, con il quale le parti hanno concordato di aumentare, a decorrere dal 1 gennaio 2001, il numero delle unità che accede alla posizione C1 super;

**RITENUTO** di modificare i contingenti di posizioni economiche super per l'anno 2001;

**sottoscrivono il presente accordo:**

### **ART. 1. DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE**

Ad integrazione delle disposizioni contenute nel CCIM citato nelle premesse, si concorda quanto segue.

2.1 I bandi di riqualificazione saranno emanati con riferimento ai vari profili professionali di cui all'accordo Amministrazione/OO.SS. del 17 settembre 2001 e per contingenti regionali.

2.2 La Tabella A allegata al CCIM citato nelle premesse, contenente i punteggi dei titoli per la predisposizione delle graduatorie di riqualificazione, viene determinata come risulta nell'allegato 1.

## **ART. 2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E PASSAGGI TRA LE AREE**

Saranno avviati percorsi di formazione e qualificazione professionale che si concluderanno con esami selettivi, per i dipendenti appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B2 e B1.

I percorsi sono anche finalizzati alle procedure di riqualificazione professionale di cui al punto 2.

L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione:

- avvierà corsi di formazione per il personale appartenente alle posizioni economiche C3, B3 e A1;
- attiverà le procedure finalizzate ai passaggi fra le aree di cui al CCNL citato nelle premesse.

## **ART. 3. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'**

Considerato che i posti da conferire a riqualificazione vengono individuati al 31 dicembre 2001, l'ultimo semestre utile per l'esame delle domande di trasferimento prodotte è il secondo semestre dell'anno 2001.

Di conseguenza, l'Amministrazione sospenderà l'adozione di provvedimenti di trasferimento fra regioni diverse.

L'Amministrazione proseguirà la valutazione delle domande di trasferimento prodotte successivamente solo per la copertura di posti limitatamente alla stessa regione di assegnazione.

Sono fatti salvi provvedimenti di scambio contestuale di dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale, che non alterano le situazioni preesistenti.

Dopo la pubblicazione dei bandi di riqualificazione, saranno riavviate le procedure di trasferimento per i posti che residueranno.

## **ART. 4. POSIZIONI SUPER**

Con riferimento all'art. 16 del CCIM e all'accordo dell'11 marzo 2002 citati nelle premesse, per l'anno 2001 i contingenti di posti previsti per l'attribuzione delle posizioni economiche super sono rideterminati nella seguente misura:

- C3 super: 1890
- C1 super: 3450
- B3 super: 1450

L'Amministrazione si impegna a corrispondere un acconto sui compensi delle posizioni super a decorrere dall'anno 2001.

## **ART. 5. TEMPI DI ATTUAZIONE**

L'Amministrazione si impegna a:

- pubblicare i bandi di riqualificazione in modo tale che il termine ultimo di presentazione delle domande ricada entro l'anno 2002;
- comunicare alle OO.SS., prima dell'emanazione dei bandi, la ripartizione dei posti per regione e per profilo;
- avviare entro il 31 dicembre 2002 le procedure finalizzate ai passaggi tra le aree, secondo quanto indicato all'art. 2.

Roma, 24 ottobre 2002

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.